CONFINDUSTRIA BERGAMO
Unione degli Industriali della Provincia

Gruppo
G28**G** **28**
Giugno

Data intervento	24.7.2013 – 26.9.2013
Tipo di Intervento	Doppio accordo aziendale
Settore	Metalmeccanico
Dimensione d'impresa	due unità interessate, rispettivamente 370 e 204 dipendenti
Finalità perseguite	riduzione del costo del lavoro

Analisi

L'iniziativa, mirante a realizzare nel triennio 2013-2015 una riduzione del costo del lavoro del 4,3% nella prima unità produttiva interessata, è stata poi riproposta in altre tre unità produttive (due quelle nella quale si è concretizzata in provincia di Bergamo). L'intesa realizzata con le OOSS, al termine del confronto, ha previsto:

1) l'adozione temporanea di una tabella di maggiorazioni sostitutiva degli accordi e regolamentazioni previgenti, che comporta una riduzione delle erogazioni, aggiuntive a quelle di CCNL, concernenti i turni realizzati con prestazioni straordinarie diurne e notturne, nonché la revisione delle modalità di compensazione delle ore di formazione rese fuori dall'orario di lavoro e la ridefinizione del numero di festività infrasettimanali lavorabili nell'anno.

2) al fine di governare il regime degli incrementi retributivi dei minimi tabellari disposti dall'accordo di rinnovo del CCNL di categoria, ritenuti troppo gravosi per consentire il mantenimento di un equilibrio economico aziendale in grado di prevenire interventi sugli organici, è stata condivisa l'applicazione della norma contrattuale nazionale, rinvenibile nell'intesa per il settore metalmeccanico del 5 dicembre 2012, che deferisce agli accordi aziendali la facoltà di posticipare la decorrenza degli aumenti salariali. In particolare si è preso atto congiuntamente che la disciplina nazionale, riportata in calce alla sez.IV Titolo IV, consente la condivisione di una diversa decorrenza dei minimi in vigore al 1° gennaio 2014 ed al 1° gennaio 2015 anche per favorire accordi per "l'incremento della produttività". In conformità poi con il disposto dell'accordo interconfederale "linee programmatiche per la crescita della produttività e della competitività in Italia" del 21 novembre 2012, le parti hanno altresì concordato che l'effetto economico, indotto dal posticipo delle decorrenze infine programmato per la durata di 12 mesi (arco temporale massimo considerato dalla clausola inserita nel CCNL), derivante dalla riduzione della massa salariale effettivamente erogata ai lavoratori, fosse assorbito con la conferma dell'erogazione del trattamento variabile di secondo livello, correlato alla redditività, previsto dall'intesa aziendale in scadenza e rinnovata per tre anni.

Riferimento per informazioni: s.malandrini@confindustriabergamo.it

All. testo due accordi aziendali